



Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release

San Gallo, 9 ottobre 2014

Annulate le sanzioni inflitte dalla COMCO ai rivenditori di ferramenta per finestre e porte finestre

Sentenze B-8399/2010, B-8404/2010 e B-8430/2010 del 23 settembre 2014:

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha accolto i ricorsi interposti dalle imprese Siegenia-Aubi SA (Siegenia), Paul Koch SA (Koch) e SFS unimarket SA (SFS) contro la decisione sanzionatoria pronunciata il 18 ottobre 2010 dalla Commissione della concorrenza (COMCO). La COMCO aveva multato le ditte in questione a causa di accordi orizzontali illeciti sui prezzi praticati nella vendita di ferramenta per finestre e porte finestre sul mercato svizzero. Le multe inflitte ammontavano rispettivamente a quasi CHF 4 milioni (Siegenia), circa CHF 3 milioni (Koch) e più di mezzo milione di CHF (SFS). Con le sentenze del 23 settembre scorso il TAF ha annullato le sanzioni pronunciate.

Le procedure della COMCO riguardanti il commercio di ferramenta per finestre e porte finestre sul mercato svizzero hanno un nesso diretto con il cartello dei produttori europei condannato dalla Commissione europea a una pesante multa nella primavera 2012. Nell'ambito di tale cartello, detti fabbricanti esteri avevano concordato incrementi di prezzo comuni anche per il mercato svizzero. I relativi procedimenti sono attualmente pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Nelle procedure condotte in Svizzera nei confronti della Siegenia, filiale del fabbricante tedesco Siegenia-Aubi AG, e della Koch, principale rivenditore di ferramenta in Svizzera e principale acquirente della Siegenia in questo segmento di prodotti, sussistono ancora questioni probatorie irrisolte circa l'esistenza di un accordo orizzontale sui prezzi di rivendita (cartello di prezzo) e l'impatto di tale accordo sul mercato svizzero delle ferramenta; la COMCO non ha potuto chiarire e risolvere tali questioni, malgrado o proprio a causa dell'autodenuncia della Roto Frank SA (Roto), altra ditta operante sullo stesso mercato in concorrenza con le imprese interessate. Per questo motivo il TAF ha accolto i ricorsi della Siegenia e della Koch.

Nella procedura condotta nei confronti della SFS, rivenditore di ferramenta economicamente indipendente, non è comprovata la partecipazione della ditta a un'intesa cartellare orizzontale sui prezzi e quindi il TAF ha accolto il ricorso in virtù della presunzione d'innocenza, annullando di conseguenza la sanzione inflitta dalla COMCO il 18 ottobre 2010.

La recente giurisprudenza riconosce alle sanzioni per la partecipazione ad un cartello un carattere quasipenale. La presunzione d'innocenza deve pertanto essere rispettata anche

nell'ambito di una procedura di sanzione in materia di cartelli. Il TAF ne deduce che anche in caso di autodenuncia le esigenze processuali relative al grado della prova non possono essere ridotte per ragioni di economia processuale, né dalla COMCO né dal TAF medesimo.

Le sentenze emesse possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale.

Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione.

Contatto:

Rocco R. Maglio, responsabile della comunicazione, Kreuzackerstrasse 12, casella postale, 9023 San Gallo, tel. 058 705 29 86, medien@bvger.admin.ch.